



Industria tessile abbigliamento moda (SMI)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

117 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA - PREVIMODA, in forma abbreviata FONDO PENSIONE PREVIMODA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
26/04/2001	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	31/12/2018	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2019	30/09/2019	1,7%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/10/2019	31/03/2024	2%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/04/2024	31/03/2025	2% ³	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/04/2025	ad oggi	2% ⁴	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

³ Ai sensi dell'Accordo 31 marzo 2024, a beneficio dei lavoratori iscritti a Previmoda il Fondo gestisce un'assicurazione per premorienza e per invalidità permanente che è finanziata con un contributo a carico dell'azienda pari allo 0,20% calcolato sull'ERN che viene versato unitamente ai contributi ordinari.

⁴ Con decorrenza dal 1° aprile 2025 il contributo per premorienza e per invalidità permanente viene elevato allo 0,24% dell'ERN.

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2001	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	31/12/2018	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/01/2019	30/09/2019	1,7%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale
01/10/2019	ad oggi	2%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91% ¹⁻²	Elemento retributivo nazionale

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in forma abbreviata FONDEMAIN (ex FOPADIVA)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	31/12/2018	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2019	30/09/2019	1,7%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/10/2019	ad oggi	2%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

PREVIMODA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo il lavoratore può scegliere di versare, in alternativa a quello minimo stabilito dell'1%, un contributo più elevato fino al 3% per chi versa il 2% dell'accantonamento annuale del TFR o fino al 11% per gli altri iscritti.

A decorre dal 01/01/2009 i lavoratori possono versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda.

LABORFONDS

Dal 01/01/2001 il lavoratore può scegliere di versare, in alternativa a quello minimo stabilito dell'1%, un contributo più elevato fino al 3% per chi versa il 2% dell'accantonamento annuale del TFR o fino al 11% per gli altri iscritti (fonte: PREVIMODA).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2001	31/12/2006	Dall'1% al 3% per chi destina il 2% a titolo di q.ta TFR, fino all'11%, invece, per chi conferisce l'intero TFR		PREVIMODA
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

A decorre dal 01/01/2009 i lavoratori possono versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda.

FONDEMAIN

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo il lavoratore può scegliere di versare, in alternativa a quello minimo stabilito dell'1%, un contributo più elevato fino al 3% per chi versa il 2% dell'accantonamento annuale del TFR o fino al 11% per gli altri iscritti (fonte: PREVIMODA).

A decorre dal 01/01/2009 i lavoratori possono versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda.

Destinatari

PREVIMODA - FONDEMAIN

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

Dal 01/01/2001 possono aderire i lavoratori con qualifica di operaio, intermedio, impiegato e quadro che abbiano superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie contrattuali: tempo indeterminato; part-time tempo indeterminato; tempo determinato pari o superiore ad 1 anno; formazione e lavoro; apprendistato.

Dal 01/01/2009 è consentita l'iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, nonché il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 19/09/1997

La contribuzione mensile, compresa la quota di TFR, verrà calcolata sull'elemento retributivo nazionale (Ern = paga base + contingenza + elemento distinto della retribuzione) afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
 - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
 - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
 - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo Statuto di PREVIMODA prevede che nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi, assenze ed altre interruzioni), permane l'associazione al Fondo. Sia in caso di sospensione che di contrazione dell'orario di lavoro, la relativa contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore socio è riproporzionata all'eventuale trattamento economico previsto dal CCNL e/o dalle vigenti disposizioni di legge.
- Per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore, che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore. Nel caso in cui l'imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - sia inferiore all'importo della contribuzione mensile a carico del lavoratore stesso, non si procede ad alcuna contribuzione a PREVIMODA. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di devoluzione al Fondo delle eventuali quote TFR maturate in capo ai lavoratori.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA PRODUZIONE IN SERIE DI:
ABBIGLIAMENTO TRADIZIONALE, INFORMALE E SPORTIVO -
CAMICERIA - BIANCHERIA PERSONALE E DA CASA - CONFEZIONI
IN PELLE E SUCCEDANEI - DIVISE ED ABITI DA LAVORO -
CORSETTERIA - CRAVATTE, SCIARPE E FOULARDS - ACCESSORI
DELL'ABBIGLIAMENTO ED OGGETTI CUCITI IN GENERE -
BOTTONI ED ARTICOLI AFFINI
PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE AZIENDE FABBRICANTI
MAGLIERIA, CALZETTERIA E TESSUTI A MAGLIA
PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA, DEL
FELTRO BATTUTO ED ARTICOLI DA CACCIA**

Industria tessile abbigliamento moda (SMI)

Indice:

11/11/2024 CCNL Ipotesi di accordo
31/01/2022 CCNL Verbale di accordo
28/07/2021 CCNL Ipotesi di accordo
10/04/2020 CCNL Verbale di accordo COVID-19
05/07/2017 CCNL Accordo di rinnovo
04/02/2014 CCNL Verbale di accordo
09/07/2010 CCNL Accordo di rinnovo
11/06/2008 Accordo di rinnovo

Abbigliamento, calze, lana e maglie (industrie)

Indice:

05/04/2002 Accordo economico 2° biennio
30/06/2000 PREVIMODA accordo tra le parti istitutive
19/05/2000 CCNL Testo definitivo
19/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio

Cotone, canapa, lino (industrie)

Indice:

05/04/2002 CCNL Accordo economico 2° biennio
30/06/2000 PREVIMODA accordo tra le parti istitutive
19/05/2000 CCNL Testo definitivo
19/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
27/07/1995 CCNL Testo definitivo
PREVIMODA Accordo tra le parti istitutive

Lana, feltro, articoli da caccia (industrie)

Indice:

01/03/2002 CCNL Accordo economico 2° biennio
30/06/2000 PREVIMODA accordo tra le parti istitutive
19/05/2000 CCNL Testo definitivo

19/09/1997 CCNL Testo definitivo
PREVIMODA Accordo istitutivo

Seta (industrie)

Indice:
05/04/2002 CCNL Accordo economico 2° biennio
30/06/2000 PREVIMODA accordo tra le parti istitutive
19/05/2000 CCNL Testo definitivo
19/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
27/07/1995 CCNL Testo definitivo

Tintorie, stamperie, finiture - industria

Indice:
05/04/2002 CCNL Accordo economico 2° biennio
30/06/2000 PREVIMODA accordo tra le parti istitutive
19/05/2000 CCNL Testo definitivo
19/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
27/07/1995 CCNL Testo definitivo

Fotoincisione

Indice:
28/06/2004 CCNL Accordo di rinnovo
12/11/2002 CCNL Accordo di rinnovo
30/06/2000 PREVIMODA accordo tra le parti istitutive
06/06/2000 CCNL Testo definitivo
03/11/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
17/07/1995 CCNL Testo definitivo

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA PRODUZIONE IN SERIE DI:
ABBIGLIAMENTO TRADIZIONALE, INFORMALE E SPORTIVO -
CAMICERIA - BIANCHERIA PERSONALE E DA CASA - CONFEZIONI
IN PELLE E SUCCEDANEI - DIVISE ED ABITI DA LAVORO -
CORSETTERIA - CRAVATTE, SCIARPE E FOULARDS - ACCESSORI
DELL'ABBIGLIAMENTO ED OGGETTI CUCITI IN GENERE -
BOTTONI ED ARTICOLI AFFINI
PER I LAVORATORI ADDETTI ALLE AZIENDE FABBRICANTI
MAGLIERIA, CALZETTERIA E TESSUTI A MAGLIA
PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA, DEL
FELTRO BATTUTO ED ARTICOLI DA CACCIA**

11/11/2024

Verbale di stipula

Milano, 11 novembre 2024, SMI SISTEMA MODA ITALIA e FEMCA/CISL, FILCTEM/CGIL, UILTEC/UIL hanno sottoscritto la presente IPOTESI di ACCORDO per il RINNOVO del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO per le IMPRESE ed i LAVORATORI del SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA

ART. ... - PREVIMODA - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Previmoda è il fondo bilaterale paritetico di previdenza complementare in favore di tutti gli addetti del settore Tessile Abbigliamento Moda, aperto alla partecipazione degli altri comparti del settore Moda, che opera in sinergia con il fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore Sanimoda.

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore è pari all'1,50% dal 1° gennaio 2012. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.

Fermo restando il contributo a carico del lavoratore pari all'1,50% dell'E.R.N., il contributo a carico azienda è elevato come segue:

- con decorrenza dal 1° gennaio 2019, all'1,70% dell'E.R.N.;
- con decorrenza dal 1° ottobre 2019, al 2,00% dell'E.R.N.;
- con decorrenza dal 1° luglio 2026, al 2,30% dell'E.R.N.

Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi;
- il primo versamento al fondo può avvenire con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le parti concordano quanto segue:

- in occasione di ogni rinnovo del contratto nazionale e della consegna del testo del contratto stesso ai lavoratori ai sensi dell'art. 7, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore il materiale informativo sul fondo Previmoda predisposto dal fondo stesso.

- L'azienda consegna ad ogni lavoratore neo-assunto il materiale informativo del fondo Previmoda con la proposta e la modulistica per l'iscrizione, come previsto dall'art. 28.

- Con periodicità triennale le aziende sono impegnate a proporre lavoratori non iscritti alla previdenza complementare l'opportunità di associarsi a Previmoda, secondo forme e procedure che saranno definite dalle parti istitutive del Fondo con apposito accordo.

- Le aziende agevoleranno la partecipazione dei lavoratori individuati dal Fondo come propri "referenti" aziendali ai seminari formativi organizzati da Previmoda. I permessi relativi potranno essere coperti con eventuali residui del monte ore per la formazione continua di cui all'art. 65.

Ai lavoratori eletti nell'Assemblea di Previmoda spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto ad una giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria del Fondo.

ASSICURAZIONE PREMORIENZA E INVALIDITÀ PERMANENTE

Ai sensi dell'Accordo 31 marzo 2024, a beneficio dei lavoratori iscritti a Previmoda il Fondo gestisce un'assicurazione per premorienza e per invalidità permanente che è finanziata con un contributo a carico dell'azienda pari allo 0,20% calcolato sull'ERN che viene versato unitamente ai contributi ordinari di cui al presente articolo.

Con decorrenza dal 1° aprile 2025 il suddetto contributo sarà elevato allo 0,24% dell'ERN.

31/01/2022

Verbale di stipula

Addì, 31 gennaio 2022 tra SMI - SISTEMA MODA ITALIA, e LA FEDERAZIONE NAZIONALE UGL CHIMICI/TESSILI, con la partecipazione delle segreterie territoriali e delle RSU del settore, con l'assistenza della Struttura Confederale UGL e del Segretario Generale, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per:

a) Aziende di confezione in serie appartenenti ai seguenti gruppi di produzione :

- Confezione in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili per enti e per organizzazioni; abiti per religiosi.

- Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine.

- Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche .

- Confezione in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa già regolamentato dal mansionario confezioni maschili).

- Confezione in serie di abiti casual-sportwear.

- Confezione in serie di abiti in pelle e succedanei.

- Confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama; ecc.

- Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc.

- Confezione in serie di busti, reggicalze, reggipetto, panciere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini.

- Confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards.

- Confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline, imbottite, accessori sportivi ed affini in tessuto, compresa la confezione di vele, bandiere, gagliardetti, uose, ghette, assorbenti igienici, piume e fiori artificiali per ornamento, ventagli e affini, pieghettatura, oggetti cuciti in genere.

- Bottoni e articoli affini.

b) Aziende fabbricanti maglierie in genere (comprese le sciallerie a maglia), che adoperano qualsiasi fibra, con macchine di qualsiasi tipo e relativa confezione a mano e a macchina

c) Aziende che producono qualsiasi tipo di calza con qualsiasi fibra, adoperando macchine di qualsiasi tipo, escluse le calze per uso ortopedico

d) Aziende dell'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia

e) Aziende dell'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche

f) Aziende dell'industria cotoniera, liniera e delle fibre affini

g) Aziende dell'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi

h) Aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile

i) Aziende dell'industria dei comparti tessili vari e torcitura e filatura serica

l) Aziende dell'industria dei retifici da pesca

Allegato H - Previdenza complementare

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17 settembre 1997 istitutivo del fondo PREVIMODA è elevato all'1,50% dal 1° gennaio 2012. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da PREVIMODA.

Fermo restando il contributo a carico del lavoratore pari all'1,50% dell'E.r.n., il contributo a carico azienda sarà elevato come segue:

- con decorrenza dal 1° gennaio 2019, all'1,70% dell'E.r.n.;

- con decorrenza dal 1° ottobre 2019, al 2,00% dell'E.r.n.

Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari "una tantum";

- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi ;

- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le parti concordano quanto segue:

- In occasione di ogni rinnovo del contratto nazionale e della consegna del testo del contratto stesso ai lavoratori ai sensi dell'art. 7, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore il materiale informativo sul fondo PREVIMODA predisposto dal fondo stesso.

- L'azienda consegna ad ogni lavoratore neo-assunto il materiale informativo del fondo PREVIMODA con la proposta e la modulistica per l'iscrizione, come previsto dall'art. 28.
- Con periodicità triennale le aziende sono impegnate a proporre ai lavoratori non iscritti alla previdenza complementare l'opportunità di associarsi a PREVIMODA, secondo forme e procedure che saranno definite dalle parti istitutive del Fondo con apposito accordo.
- Le aziende agevoleranno la partecipazione dei lavoratori individuati dal Fondo come propri "referenti" aziendali ai seminari formativi organizzati da PREVIMODA. I permessi relativi potranno essere coperti con eventuali residui del monte ore per la formazione continua di cui all'art. 65.
- Si conferma il contributo a carico dell'azienda dello 0,20% del contributo aziendale destinato alla previdenza integrativa calcolato sull'E.r.n., per finanziare l'assicurazione per premorienza ed invalidità permanente, da stipulare entro il 30 giugno 2014 previo specifico accordo tra le parti istitutive, secondo quanto definito con l'accordo sindacale del 31 marzo 2014.

Dichiarazione a verbale

In relazione ai progetti di modifica della normativa sui fondi pensione negoziali in corso di esame in Parlamento concernenti, in particolare, la concessione alla contrattazione collettiva della facoltà di modificare le attuali quote di versamento agli stessi fondi del t.f.r. da parte dei lavoratori con contribuzione successiva al 29 aprile 1993, nel caso in cui tali progetti di legge vengano definitivamente approvati, le parti si impegnano fin d'ora ad incontrarsi tempestivamente per analizzare congiuntamente la nuova situazione normativa di riferimento e per adeguare da subito la relativa disciplina contrattuale, con lo scopo condiviso di agevolare e quindi aumentare le adesioni dei lavoratori, in particolare delle PMI, a PREVIMODA.

28/07/2021

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 28/7/2021, tra SMI SISTEMA MODA ITALIA, assistita da CONFINDUSTRIA MODA e FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL, si è sottoscritto la presente Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese ed i lavoratori del settore Tessile Abbigliamento Moda . La presente Ipotesi di accordo decorre dall'1/4/2020 e scadrà il 31/3/2024.

PROTOCOLLO ____ - "Sistema Welfare Moda"

Le Parti, nel valutare positivamente il sistema di welfare contrattuale vigente, costruito dalle relazioni industriali e dai contratti nazionali di lavoro dei vari comparti dell'industria della moda, basato sulla previdenza complementare, l'assicurazione vita-invalidità e l'assistenza sanitaria integrativa che vengono assicurate ai lavoratori dai servizi offerti dai Fondi - Enti bilaterali di settore Previmoda e Sanimoda, con il Presente Protocollo intendono dare nuove linee di sviluppo a tale sistema di welfare.

Pertanto, in coerenza con l'obiettivo di cui sopra, si concorda di agire nelle due seguenti direzioni:

1. Ad integrazione dell'art. 80 del CCNL (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa), con decorrenza dall'1/1/2023, tramite Sanimoda sarà attivata a beneficio di tutti i lavoratori del settore una assicurazione contro la non autosufficienza (cd. LTC). Saranno iscritti a tale assicurazione i lavoratori, individuati ai sensi del comma 5 dell'art. 80 stesso, in forza alla suddetta data.

Tale assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico delle aziende pari a 2,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità, che sarà corrisposto a Sanimoda unitamente e nei medesimi tempi e modalità del contributo sanitario di cui all'art. 80.

Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data del presente Contratto nazionale, con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell'azienda o ad alcune categorie di lavoratori una copertura assicurativa comportante un contributo pari o superiore a quello di cui sopra.

2. Entro 3 mesi dalla stipula del presente Contratto nazionale di lavoro, le parti si impegnano ad istituire un apposito Gruppo di Lavoro paritetico, composto da 3 componenti designati da SIVII e 3 componenti designati dalle organizzazioni sindacali che approfondirà le possibili proposte di integrazione e sviluppo del Sistema Welfare Moda.

In particolare, entro il mese di dicembre 2022, il suddetto GdL studierà e proporrà alle Parti stipulanti un progetto di costituzione di un nuovo Ente Bilaterale di settore, aperto anche agli altri comparti della moda, che sarà denominato "Sistema Welfare Moda" che, operando statutariamente in stretta sinergia con i due Fondi esistenti Previmoda e Sanimoda, sia dedicato alle seguenti principali attività:

- l'informazione capillare e la promozione del Sistema Welfare Moda e di tutte le opportunità che esso offre alle aziende ed ai lavoratori;
- l'implementazione di una specifica piattaforma di servizi di welfare, anche in convenzione con primarie società specializzate, in particolare a beneficio delle PMI del settore e dei loro dipendenti; l'attivazione di nuovi servizi di

natura socio assistenziale concordati tra le Parti .

Il suddetto Progetto sarà sottoposto alle Parti che lo potranno adottare con specifico Accordo. Al fine di finanziare la costituzione e la prima attivazione dell'Ente, in tale Accordo sarà definito un contributo una tantum a carico delle aziende pari a 5,00 euro per addetto in forza a tempo indeterminato .

10/04/2020

Verbale di accordo

Il giorno 10/4/2020 SMI, ANFAO, ASSOCALZATURIFICI, ASSOPELLETTIERI, ASSOSCRITTURA, ASSOSPAZZOLE-PENNELLI, UNIC e FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL si sono incontrate per esaminare congiuntamente la situazione conseguente all'emergenza sanitaria Covid-19 con riferimento alle imprese ed ai lavoratori di tutti i comparti del settore moda .

In particolare, considerato:

- la preoccupante crisi di liquidità che sta investendo le aziende del settore a seguito del blocco di quasi tutte le attività economiche disposte dai provvedimenti emergenziali del Governo ;
- la necessità, condivisa da tutte le Parti, di preservare la piena operatività degli enti bilaterali di settore Previmoda e Sanimoda per garantire, anche in questa fase di straordinaria emergenza, ai lavoratori di tutti i comparti della moda la continuità della previdenza complementare, dell'assicurazione vita e invalidità e dell'assicurazione sanitaria integrativa;
- Sanimoda, su indicazione e con il consenso delle Parti stesse, a seguito della dichiarazione di "pandemia" da parte dell'OMS (che avrebbe escluso dalla copertura assicurativa i lavoratori soggetti al contagio da Covid-19) ha recentemente esteso la polizza anche al rischio da Covid-19 per tutto l'anno 2020, sostenendone in proprio i relativi costi;
- il 20/4/2020 è fissata la scadenza ordinaria per il versamento da parte delle aziende
- a Previmoda dei contributi previdenziali e del premio assicurativo vita e invalidità relativi al 1° trimestre 2020,
- a Sanimoda dei contributo/premio assicurativo relativo al 2° trimestre 2020, le Parti hanno concordato quanto segue

1. SANIMODA

Al fine di consentire il mantenimento della continuità della copertura assicurativa in questo momento di straordinaria emergenza sanitaria, si richiede al Fondo di confermare la scadenza del 20/4/2020 per il versamento del contributo relativo al 2° trimestre 2020 e le scadenze relative ai trimestri successivi del 2020. Si chiede inoltre di verificare con il fornitore assicurativo ogni possibilità tecnica per applicare equi margini di tolleranza nei casi di eventuale morosità contributiva , soprattutto se preventivamente comunicati dalle aziende .

2. PREVIMODA

Al fine di contribuire ad alleviare la crisi di liquidità in cui si trovano molte aziende, si richiede al Fondo di offrire alle aziende stesse la facoltà di sospendere il versamento dei contributi previdenziali (a carico dell'azienda più la quota TFR) relativi al 1° trimestre 2020. Lo stesso versamento potrà essere successivamente corrisposto al Fondo nel 3° e 4° trimestre 2020, secondo le modalità che saranno definite dal Fondo stesso , e comunque entro il 31/12/2020.

Le aziende che intendono avvalersi della suddetta facoltà lo comunicano ai lavoratori entro il mese di aprile 2020.

Le aziende dovranno comunque versare al Fondo la quota a carico del lavoratore e il contributo assicurativo dello 0,20% e presentare nei termini ordinari la dichiarazione contributiva, secondo le modalità che saranno indicate dal Fondo stesso.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro le aziende verseranno al Fondo tutte le spettanze nelle scadenze ordinarie.

3. Le parti si impegnano a monitorare congiuntamente l'evoluzione della situazione, anche in vista delle prossime scadenze contributive del 20/7/2020.

4. Il presente Accordo viene subito trasmesso ai CdA di Previmoda e Sanimoda affinché ne predispongano tempestivamente le modalità applicative e ne diano ampia comunicazione a tutte le aziende ed ai lavoratori .

05/07/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 5/7/2017, tra SMI - SISTEMA MODA ITALIA e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CISL, la UILTEC-UIL, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per :

- a) Aziende di confezione in serie appartenenti ai seguenti gruppi di produzione ;
- Confezione in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili perenti e per organizzazioni; abiti per religiosi.
 - Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine.
 - Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche .
 - Confezione in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa già regolamentato dal mansionario confezioni maschili).
 - Confezione in serie di abiti casual-sportwear.
 - Confezione in serie di abiti in pelle e succedanei .
 - Confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama; ecc.
 - Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc.
 - Confezione in serie di busti, reggicalze, reggipetto, panciere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini.
 - Confezione in serie di cravatte, sciarie e foulards.
 - Confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline, imbottite, accessori sportivi ed affini in tessuto, compressa confezione di vele, bandiere, gagliardetti, uose, ghettoni, assorbenti igienici, piume e fiori artificiali per ornamento, ventagli e affini, pieghettatura, oggetti cuciti in genere.
 - Bottoni e articoli affini.
- b) Aziende fabbricanti maglierie in genere (comprese le sciallerie a maglia), che adoperano qualsiasi fibra, con macchine di qualsiasi tipo e relativa confezione a mano e a macchina
- c) Aziende che producono qualsiasi tipo di calza con qualsiasi fibra, adoperando macchine di qualsiasi tipo, escluse le calze per uso ortopedico
- d) Aziende dell'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia
- e) Aziende dell'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche
- f) Aziende dell'industria cotoniera, liniera e delle fibre affini
- g) Aziende dell'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi
- h) Aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile .
- i) Aziende dell'industria dei comparti tessili vari e torcitura e filatura serica .

Il presente CCNL decorre dall'1/4/2016 e scadrà al 31/12/2019.

ALLEGATO H - Previdenza complementare

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17/9/1997 istitutivo del fondo Previmoda è elevato all'1,50% dal 1/1/2012. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda .

Fermo restando il contributo a carico del lavoratore pari all'1,50% dell'E.R.N., il contributo a carico azienda sarà elevato come segue:

- con decorrenza dal 1/1/2019, all'1,70% dell'E.R.N.;
- con decorrenza dal 1/10/2019, al 2,00% dell'E.R.N..

Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dal 1/1/2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum ;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi ;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

Con decorrenza dal 1/1/2014, le parti concordano quanto segue :

- in occasione di ogni rinnovo del contratto nazionale e della consegna del testo del contratto stesso ai lavoratori ai sensi dell'art. 7, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore il materiale informativo sul fondo Previmoda predisposto dal fondo stesso .
- L'azienda consegna ad ogni lavoratore neo-assunto il materiale informativo del fondo Previmoda con la proposta e la modulistica per l'iscrizione, come previsto dall'art. 28.
- Con periodicità triennale le aziende sono impegnate a proporre ai lavoratori non iscritti alla previdenza complementare l'opportunità di associarsi a Previmoda, secondo forme e procedure che saranno definite dalle parti istitutive del Fondo con apposito accordo .
- Le aziende agevoleranno la partecipazione dei lavoratori individuati dal Fondo come propri "referenti" aziendali ai seminari formativi organizzati da Previmoda. I permessi relativi potranno essere coperti con eventuali residui del monte ore per la formazione continua di cui all'art. 65.
- Si conferma il contributo a carico dell'azienda dello 0,20% del contributo aziendale destinata alla previdenza integrativa calcolato sull'ERN, per finanziare l'assicurazione per premiorienza ed invalidità permanente, da stipulare entro il 30/6/2014 previo specifico accordo tra le parti istitutive, secondo quanto stabilito dall'accordo sindacale del 31/3/2014.

- Dichiarazione a verbale -

In relazione ai progetti di modifica della normativa sui fondi pensione negoziali in corso di esame in Parlamento concernenti, in particolare, la concessione alla contrattazione collettiva della facoltà di modificare le attuali quote di versamento agli stessi fondi del TFR da parte dei lavoratori con contribuzione successiva al 29/4/1993, nel caso in cui tali progetti di legge vengano definitivamente approvati, le Parti si impegnano fin d'ora ad incontrarsi tempestivamente per analizzare congiuntamente la nuova situazione normativa di riferimento e per adeguare da subito la relativa disciplina contrattuale, con lo scopo condiviso di agevolare e quindi aumentare le adesioni dei lavoratori, in particolare delle PMI, a Previmoda.

ALLEGATO I - Previmoda - Permessi retribuiti per componenti assemblea

Ai lavoratori eletti nell'Assemblea di PREVIMODA spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto ad una giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria del Fondo.

ALLEGATO L - Previmoda - Gli accordi tra le parti sociali e le note interpretative congiunte

In materia di previdenza integrativa si richiamano gli Accordi nazionali sottoscritti, nonché lo Statuto di Previmoda e le relative disposizioni complementari.

In data 30/6/2000 le parti hanno sottoscritto un accordo che fa decorrere la contribuzione al Fondo a partire dall'1/7/2000 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). Per i lavoratori che aderiscono in data successiva, la contribuzione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Possono aderire al Fondo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con contratto di inserimento lavorativo di durata superiore a 3 mesi, con contratto di apprendistato, con contratto a termine superiore a 3 mesi e i lavoratori a domicilio, nonché le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono. I lavoratori possono iscriversi al Fondo superato il periodo di prova.

Ai lavoratori eletti nell'Assemblea di PREVIMODA spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto ad una giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria del Fondo.

La quota associativa per coprire le spese di gestione del Fondo non potrà superare lo 0,14% dell'ERN.

Note interpretative congiunte per l'applicazione della contribuzione a Previmoda

1 - Contribuzione nel periodo di maternità obbligatoria

La regola generale prevede il calcolo della contribuzione qualora nel mese esista un imponibile previdenziale almeno pari all'importo del contributo da versare al Fondo.

Nel caso specifico dell'assenza obbligatoria per maternità può succedere che - a seguito delle particolari modalità di calcolo della retribuzione utilizzate dall'azienda e, in particolare, del computo delle quote di tredicesima - non risulti un imponibile previdenziale sufficiente anche se la regola contrattuale prevede l'integrazione al 100% della normale retribuzione per il periodo dei primi 5 mesi di assenza obbligatoria.

Si ritiene rispondente alle intese contrattuali che il periodo dei primi 5 mesi dell'assenza obbligatoria per maternità sia da considerare come utile alla maturazione delle contribuzioni a Previmoda, anche se le modalità di calcolo della retribuzione sulla busta paga non consentono di raggiungere un imponibile contributivo sufficiente.

2 - Caso di mancata capienza del TFR maturato nel mese

Si consideri il caso di un lavoratore che presti attività nei primi 3 giorni del mese e risulti successivamente assente dal lavoro per la restante parte del mese.

Si consideri inoltre che l'ERN mensile è pari a 1.384,99 Euro e che pertanto il contributo mensile dell'1,20% a Previmoda risulta di 16,62 Euro a carico lavoratore e di altrettanti a carico datore di lavoro. Il prelievo dal TFR risulterebbe pari a 27,70 Euro.

Caso A

Se l'ipotizzata assenza dal lavoro non è utile ai fini della maturazione del TFR, si ha la conseguenza che nel mese non matura alcun trattamento di fine rapporto (il periodo lavorato è inferiore a 15 giorni). Pertanto, in applicazione della regola generale secondo cui tutti i (re contributi (lavoratore, azienda, TFR) sono collegati unitariamente tra loro, la non maturazione di uno comporta il mancato versamento a Previmoda di tutta la quota di contribuzione mensile.

Caso B

Se l'ipotizzata assenza dal lavoro comporta la maturazione del TFR a carico del datore di lavoro si effettuerà la normale contribuzione a carico lavoratore (16,62 Euro perché c'è capienza rispetto alla retribuzione spettante per i primi tre giorni) più il versamento paritetico del datore di lavoro, più il versamento del TFR pari a 27,70 Euro.

Caso C

Se l'ipotesi assenza dal lavoro comporta la maturazione del TFR, ma tale trattamento risulterà non più a carico del datore di lavoro (esempio: cassa integrazione straordinaria senza prospettiva di rientro al lavoro e pertanto con TFR a carico INPS), si effettuerà comunque la normale contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro (se, come nell'esempio, c'è capienza nell'imponibile contributivo). Il datore di lavoro effettuerà comunque la contribuzione di 27,70 Euro a titolo di TFR mensile.

Nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda recupererà dalla Gestione Cigs dell'Inps le quote di TFR relative ai periodi ininterrotti di cigs immediatamente precedenti la risoluzione stessa.

3 - Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 o lavoratori che hanno optato volontariamente per il versamento del 100% del TFR e casi di insufficiente imponibile contributivo

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 viene versato al Fondo l'intero TFR maturato così come per i dipendenti che hanno volontariamente optato per il versamento del 100% del TFR a Previmoda. Si precisa, in deroga alla regola generale di cui al precedente punto 2, Caso A, che nei mesi in cui eventualmente non risulti un imponibile contributivo sufficiente a far maturare la contribuzione, per tali lavoratori il TFR va comunque versato al Fondo anche in assenza del contributo sull'ERN. Ciò perché la destinazione dell'intero TFR al Fondo è prevista dalla legge. Si prenda ad esempio il caso di un lavoratore posto in CIG per l'intero mese; non sussistendo un imponibile contributivo, non vengono versati al Fondo né il contributo a carico del lavoratore né quello a carico azienda pari all'1,20% dell'ERN. La contribuzione afferente il TFR, invece, viene interamente versata.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro al termine di un periodo ininterrotto di cigs, il TFR versato a Previmoda e relativo al periodo immediatamente precedente alla risoluzione stessa verrà recuperato dal datore di lavoro dalla Gestione Cigs c/o Inps.

4 -Lavoratori in contratto di solidarietà e quota TFR al Fondo di previdenza

Resta confermata (v. Inps, msg 18092/2013), durante il ricorso al contratto di solidarietà, l'obbligatorietà del versamento delle quote di Tfr riferite ai lavoratori interessati dal cds al Fondo di Tesoreria o al Fondo di previdenza complementare.

Le aziende potranno recuperare a carico della cigs le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori in contratto di solidarietà, alla conclusione per periodi di vigenza del cds.

04/02/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 4/2/2014, tra SMI - SISTEMA MODA ITALIA e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL e la UILTEC-UIL si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per:

a) Aziende di confezione in serie appartenenti ai seguenti gruppi di produzione;

- Confezione in serie di abiti, giacche, pantaloni, soprabiti e cappotti per uomo, ragazzi e bambini; divise militari e civili perenti e per organizzazioni; abiti per religiosi.

- Confezione in serie di abiti, tailleurs e mantelli per signora, ragazze e bambine.

- Confezione in serie di impermeabili in cotone e in fibre sintetiche.

- Confezione in serie di indumenti da lavoro e da fatica (con esclusione di ogni tipo di divisa già regolamentato dal mansionario confezioni maschili).

- Confezione in serie di abiti casual-sportwear.

- Confezione in serie di abiti in pelle e succedanei.

- Confezione in serie di biancheria per uomo e ragazzi; di camiceria in genere; di vestaglie; di pigiama; ecc.

- Confezione in serie di biancheria per donna, ragazze, bambine e neonati; biancheria domestica e fazzoletti; rammendatura di abiti e biancheria; preparazione di ricami a mano e a macchina per abiti, biancheria, ecc.

- Confezione in serie di busti, reggicalze, reggipetto, panciere, cinture elastiche, bretelle, giarrettiere, costumi da bagno e lavorazioni affini.

- Confezione in serie di cravatte, sciarpe e foulards.

- Confezione in serie di articoli vari: sottoascelle, spalline, imbottite, accessori sportivi ed affini in tessuto, compressa confezione di vele, bandiere, gagliardetti, uose, ghettoni, assorbenti igienici, piume e fiori artificiali per ornamento, ventagli e affini, pieghettatura, oggetti cuciti in genere.

- Bottoni e articoli affini.

b) Aziende fabbricanti maglierie in genere (comprese le sciallerie a maglia), che adoperano qualsiasi fibra, con macchine di qualsiasi tipo e relativa confezione a mano e a macchina

c) Aziende che producono qualsiasi tipo di calza con qualsiasi fibra, adoperando macchine di qualsiasi tipo, escluse le calze per uso ortopedico

d) Aziende dell'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia

e) Aziende dell'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche

f) Aziende dell'industria cotoniera, liniera e delle fibre affini

g) Aziende dell'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi

h) Aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile .

Il presente contratto decorre dall'1/4/2013 e scadrà sia per la parte economica che per la parte normativa il 31/3/2016.

ALLEGATO H - Previdenza complementare

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17/9/1997 istitutivo del fondo Previmoda è elevato all'1,50% dall'1/1/2012. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.

Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dall'1/1/2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum ;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi ;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

Con decorrenza dall'1/1/2014, le parti concordano quanto segue:

- In occasione di ogni rinnovo del contratto nazionale e della consegna del testo del contratto stesso ai lavoratori ai sensi dell'art. 7, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore il materiale informativo sul fondo Previmoda predisposto dal fondo stesso.

- L'azienda consegna ad ogni lavoratore neo-assunto il materiale informativo del fondo Previmoda con la proposta e la modulistica per l'iscrizione, come previsto dall'art. 28.

- Con periodicità triennale le aziende sono impegnate a proporre al lavoratori non iscritti alla previdenza complementare l'opportunità di associarsi a Previmoda, secondo forme e procedure che saranno definite dalle parti istitutive del Fondo con apposito accordo.

- Le aziende agevoleranno la partecipazione dei lavoratori individuati dal Fondo come propri "referenti" aziendali al seminari formativi organizzati da Previmoda. I permessi relativi potranno essere coperti con eventuali residui del monte ore per la formazione continua di cui all'art. 64.

- SMI si dichiara disponibile ad un incremento dello 0,20% del contributo aziendale destinato alla previdenza Integrativa calcolato sull'ERN, per finanziare l'assicurazione per premorienza ed Invalidità permanente, da stipulare entro il 30/6/2014 previo specifico accordo tra le parti istitutive.

ALLEGATO I - Previmoda - Permessi retribuiti per componenti assemblea

Ai lavoratori eletti nell'Assemblea di PREVIMODA spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto ad una giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria del Fondo.

ALLEGATO L - Previmoda - Gli accordi tra le parti sociali e le note interpretative congiunte

In materia di previdenza integrativa si richiamano gli Accordi nazionali sottoscritti, nonché lo Statuto di Previmoda e le relative disposizioni complementari.

In data 30/6/2000 le parti hanno sottoscritto un accordo che fa decorrere la contribuzione al Fondo a partire dall'1/7/2000 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). Per i lavoratori che aderiscono in data successiva, la contribuzione decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Possono aderire al Fondo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con contratto di inserimento lavorativo di durata superiore a 3 mesi, con contratto di apprendistato, con contratto a termine superiore a 3 mesi e i lavoratori a domicilio, nonché le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono. I lavoratori possono iscriversi al Fondo superato il periodo di prova.

Ai lavoratori eletti nell'Assemblea di PREVIMODA spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto ad una giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria del Fondo.

La quota associativa per coprire le spese di gestione del Fondo non potrà superare lo 0,14% dell'ERN.

Note interpretative congiunte per l'applicazione della contribuzione a Previmoda

1 - Contribuzione nel periodo di maternità obbligatoria

La regola generale prevede il calcolo della contribuzione qualora nel mese esista un'imponibile previdenziale almeno pari all'importo del contributo da versare al Fondo.

Nel caso specifico dell'assenza obbligatoria per maternità può succedere che - a seguito delle particolari modalità di calcolo della retribuzione utilizzate dall'azienda e, in particolare, del computo delle quote di tredicesima - non risulti un'imponibile previdenziale sufficiente anche se la regola contrattuale prevede

l'integrazione al 100% della normale retribuzione per il periodo dei primi 5 mesi di assenza obbligatoria. Si ritiene rispondente alle intese contrattuali che il periodo dei primi 5 mesi dell'assenza obbligatoria per maternità sia da considerare come utile alla maturazione delle contribuzioni a Previmoda, anche se le modalità di calcolo della retribuzione sulla busta paga non consentono di raggiungere un imponibile contributivo sufficiente.

2 - Caso di mancata capienza del TFR maturato nel mese

Si consideri il caso di un lavoratore che presti attività nei primi 3 giorni del mese e risulti successivamente assente dal lavoro per la restante parte del mese.

Si consideri inoltre che l'ERN mensile è pari a 1.384,99 Euro e che pertanto il contributo mensile dell'1,20% a Previmoda risulta di 16,62 Euro a carico lavoratore e di altrettanti a carico datore di lavoro. Il prelievo dal TFR risulterebbe pari a 27,70 Euro.

Caso A

Se l'ipotizzata assenza dal lavoro non è utile ai fini della maturazione del TFR, si ha la conseguenza che nel mese non matura alcun trattamento di fine rapporto (il periodo lavorato è inferiore a 15 giorni). Pertanto, in applicazione della regola generale secondo cui tutti i tre contributi (lavoratore, azienda, TFR) sono collegati unitariamente tra loro, la non maturazione di uno comporta il mancato versamento a Previmoda di tutta la quota di contribuzione mensile.

Caso B

Se l'ipotizzata assenza dal lavoro comporta la maturazione del TFR a carico del datore di lavoro si effettuerà la normale contribuzione a carico lavoratore (16,62 Euro perché c'è capienza rispetto alla retribuzione spettante per i primi tre giorni) più il versamento paritetico del datore di lavoro, più il versamento del TFR pari a 27,70 Euro.

Caso C

Se l'ipotizzata assenza dal lavoro comporta la maturazione del TFR, ma tale trattamento risulterà non più a carico del datore di lavoro (esempio: cassa integrazione straordinaria senza prospettiva di rientro al lavoro e pertanto con TFR a carico INPS), si effettuerà comunque la normale contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro (se, come nell'esempio, c'è capienza nell'imponibile contributivo). Il datore di lavoro effettuerà comunque la contribuzione di 27,70 Euro a titolo di TFR mensile.

Nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda recupererà dalla Gestione Cigs dell'Inps le quote di TFR relative ai periodi ininterrotti di cigs immediatamente precedenti la risoluzione stessa.

3 - Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 o lavoratori che hanno optato volontariamente per il versamento del 100% del TFR e casi di insufficiente imponibile contributivo

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993 viene versato al Fondo l'intero TFR maturato così come per i dipendenti che hanno volontariamente optato per il versamento del 100% del TFR a Previmoda. Si precisa, in deroga alla regola generale di cui al precedente punto 2, Caso A, che nei mesi in cui eventualmente non risulti un imponibile contributivo sufficiente a far maturare la contribuzione, per tali lavoratori il TFR va comunque versato al Fondo anche in assenza del contributo sull'ERN. Ciò perché la destinazione dell'intero TFR al Fondo è prevista dalla legge. Si prenda ad esempio il caso di un lavoratore posto in CIG per l'intero mese; non sussistendo un imponibile contributivo, non vengono versati al Fondo né il contributo a carico del lavoratore né quello a carico azienda pari all'1,20% dell'ERN. La contribuzione afferente il TFR, invece, viene interamente versata.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro al termine di un periodo ininterrotto di cigs, il TFR versato a Previmoda e relativo al periodo immediatamente precedente alla risoluzione stessa verrà recuperato dal datore di lavoro dalla Gestione Cigs c/o Inps.

4 - Lavoratori in contratto di solidarietà e quota TFR al Fondo di previdenza

Resta confermata (v. Inps, msg 18092/2013), durante il ricorso al contratto di solidarietà, l'obbligatorietà del versamento delle quote di Tfr riferite ai lavoratori interessati dal C.D.S. al Fondo di Tesoreria o al Fondo di previdenza complementare.

Le aziende potranno recuperare a carico della Cigs le quote di TFR connesse alla retribuzione persa dai lavoratori in contratto di solidarietà, alla conclusione per periodi di vigenza del C.D.S.

11/06/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

In data 11/6/2008, tra SMI Sistema Moda Italia - Federazione Tessile e moda; con l'assistenza di CONFINDUSTRIA e la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (FEMCA-CISL); la Federazione Italiana

Lavoratori Tessili e Abbigliamento (FILTEA-CGIL); la Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA-UIL); si è stipulato il seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 28/5/2004

- per i dipendenti addetti all'industria dell'abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camicerie - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise e abiti da lavoro - corsetteria - cravatte, sciarpe e foulards - accessori dell'abbigliamento - oggetti cuciti in genere - bottoni ed articoli affini;
- per i dipendenti addetti all'industria della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia;
- per i dipendenti addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia;
- per i dipendenti addetti all'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;
- per i dipendenti addetti all'industria cotoniera, liniera e delle fibre affini;
- per i dipendenti addetti all'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi.

Il presente contratto decorre dall'1/4/2008 e scadrà per la parte economica il 31/3/2010 e per la parte normativa il 31/3/2012.

Previdenza complementare

A decorrere dall'1/1/2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 19/9/1997 istitutivo del fondo Previmoda è elevato al 1,20%. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.

Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dall'1/1/2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO ABBIGLIAMENTO, CALZE, LANA E MAGLIE (INDUSTRIE)

Indice:

05/04/2002 Accordo economico 2° biennio

30/06/2000 PREVIMODA accordo tra le parti istitutive

19/05/2000 CCNL Testo definitivo

19/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio

05/04/2002

5. PROTOCOLLO N. 8 - PREVIMODA - PERMESSI PER ASSEMBLEA

Le parti firmatarie del presente accordo concordano che ai lavoratori eletti nell'Assemblea del Fondo PREVIMODA spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto a 1 giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea del Fondo.

La decorrenza del presente trattamento è stabilita dall'1.3.02.

30/06/2000

Verbale di accordo

Il data 30 giugno 2000

tra

FEDERTESSILE (Federazione fra le Associazioni delle industrie tessili e abbigliamento) in rappresentanza delle seguenti Associazioni e Federazioni:

- Associazione cotoniera, laniera e delle fibre affini (**);
- Sistema moda Italia (*);
- Associazione nobilitazione tessile (A.N.T.);
- Associazione serica italiana;
- Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello (TESSILIVARI);
- Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici ;
- Associazione italiana della filatura serica ;
- (ANCI) Associazione nazionale calzaturifici italiani ;
- (AIMPES) Associazione italiana manifatturieri pelli e succedanei ;
- (ASSOGIOCATTOLI) Associazione italiana fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia ;
- (ASSOSPAZZOLE) Associazione nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie prime;
- (ASSOSCRITTURA) Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini ;
- (ANFAO) Associazione fabbricanti articoli ottici ;
- (AUIL) Associazione unitaria industrie di lavanderie ;
- (ANPO) Associazione nazionale produttori ombrelli ;

e

FILTA/CISL;

FILTEA/CGIL;

UILTA/UIL.

Visto

L'accordo istitutivo di Previmoda sottoscritto il 13 luglio 1998 tra le succitate Organizzazioni sindacali, che prevede, al punto 11), che la contribuzione al Fondo decorra dall'1 settembre 1999;

Valutato

che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha chiaramente motivato che non ostono impedimenti giuridico-legali alla possibilità di far decorrere la contribuzione da data antecedente al rilascio della

autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP stessa;

le parti suindicate concordano:

di modificare l'accordo 13 luglio 1998, facendo decorrere la contribuzione al Fondo a partire dal 1° luglio 2000 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza fondi pensione. Per i lavoratori che aderiranno in data successiva, la contribuzione, ai sensi dello Statuto del Fondo, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda.

(*) Nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione laniera.

(**) Dal 21 giugno 2000 nuova denominazione Associazione tessile italiana.

19/05/2000

Protocollo n. 3 - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - PREVIMODA

A fronte della richiesta delle OO.SS. FILTA, FILTEA e UILTA, di far iniziare l'attività operativa del Fondo PREVIMODA in tempi solleciti collegati alla definizione del rinnovo contrattuale, FEDERTESSILE e Associazioni federate dichiarano la propria disponibilità a rivedere il limite minimo di preiscrizioni di cui al punto 2) del rinnovo della parte economica biennale siglata il 19.9.97.

Il numero di preiscrizioni al quale ora fare riferimento è indicato in 25.000.

Questo passaggio richiede peraltro il consenso delle altre associazioni imprenditoriali che hanno aderito all'atto costitutivo di PREVIMODA. Inoltre sarà necessario il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione provvisorio di PREVIMODA.

Le decorrenze e le modalità relative alle contribuzioni al Fondo sono stabilite dall'1.1.01.

Questa decorrenza su proposta del Consiglio d'amministrazione di PREVIMODA sostenuta da delibera potrà essere anticipata, salvo ratifica delle associazioni firmatarie dell'Atto costitutivo e di quelle che vi abbiano successivamente aderito.

Protocollo 4 - PREVIMODA - NORME PER CALCOLARE LA CONTRIBUZIONE

In relazione al punto "Previdenza complementare" dell'Accordo di rinnovo 19.9.97 della parte economica biennale del CCNL del settore tessile-abbigliamento, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sull'ERN afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle 13 rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione successiva al 28.4.93 sarà effettuata sull'intero ammontare del TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione fino al 28.4.93, sarà calcolata in misura pari al 2% dell'ERN annuo (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82.

19/09/1997

2) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

a) Costituzione del Fondo: gli aventi diritto alla iscrizione al Fondo, fatte salve le precisazioni di cui al successivo punto i), sono i lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL 27 luglio 1995 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché da CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo con altre organizzazioni imprenditoriali per settori affini. Tali lavoratori debbono avere superato il relativo periodo di prova.

b) Numero minimo di pre-iscrizioni: la costituzione del Fondo avverrà al raggiungimento di un numero minimo di pre-iscrizioni pari a 50.000 unità relative a tutti i settori che aderiranno al Fondo.

c) Contributo avviamento: lire 5.000 pro-capite a carico delle imprese da versare alla data del 1° luglio 1998.

d) Quota iscrizione: la quota di iscrizione è stabilita in lire 5.000 per ogni lavoratore che aderirà al Fondo, da versare all'atto dell'iscrizione.

- e) TFR: la quota di TFR da versare al Fondo è pari al 2% dell'ERN annuo equivalente al 27% del TFR maturando calcolato sull'ERN. Per i lavoratori di nuova occupazione, assunti dal 28 aprile 1993, verrà versato integralmente l'accantonamento annuale di TFR.
- f) Contribuzione: le contribuzioni dovute saranno commisurate all'1% dell'ERN a carico del datore di lavoro ed all'1% dell'ERN a carico del lavoratore
- g) Decorrenza contribuzione complessiva (e + f): l'obbligo della contribuzione decorrerà non prima dell'1.9.1999, e comunque alle condizioni di cui al punto b).
- h) Clausola di raccordo: con eventuale intervento legislativo, per non consentire cumulo di oneri.
- i) Potenziali soci del Fondo: saranno i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, nonché quelli con contratto di formazione-lavoro, apprendistato e contratti a termine superiori ad un anno, nonché le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono.
- j) La valutazione dell'onere di cui al presente accordo verrà effettuata in occasione del prossimo rinnovo del CCNL.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA COTONIERA, LINIERA E DELLE FIBRE AFFINI

Indice:

21/02/2017 CCNL Ipotesi di accordo
09/07/2010 CCNL Accordo di rinnovo
11/06/2008 Accordo di rinnovo
05/04/2002 CCNL Accordo economico 2° biennio
30/06/2000 PREVIMODA accordo tra le parti istitutive
19/05/2000 CCNL Testo definitivo
19/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
27/07/1995 CCNL Testo definitivo
PREVIMODA Accordo tra le parti istitutive

05/04/2002

5. PROTOCOLLO N. 8 - PREVIMODA - PERMESSI PER ASSEMBLEA

Le parti firmatarie del presente accordo concordano che ai lavoratori eletti nell'Assemblea del Fondo PREVIMODA spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto a 1 giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea del Fondo.

La decorrenza del presente trattamento è stabilita dall'1.3.02.

30/06/2000

Verbale di accordo

Il data 30 giugno 2000

tra

FEDERTESSILE (Federazione fra le Associazioni delle industrie tessili e abbigliamento) in rappresentanza delle seguenti Associazioni e Federazioni:

- Associazione cotoniera, laniera e delle fibre affini (**);
- Sistema moda Italia (*);
- Associazione nobilitazione tessile (A.N.T.);
- Associazione serica italiana;
- Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello (TESSILIVARI);
- Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici ;
- Associazione italiana della filatura serica ;
- (ANCI) Associazione nazionale calzaturifici italiani ;
- (AIMPES) Associazione italiana manifatturieri pelli e succedanei ;
- (ASSOGIOCATTOLI) Associazione italiana fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia ;
- (ASSOSPAZZOLE) Associazione nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie prime;
- (ASSOSCRITTURA) Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini ;
- (ANFAO) Associazione fabbricanti articoli ottici ;
- (AUIL) Associazione unitaria industrie di lavanderie ;
- (ANPO) Associazione nazionale produttori ombrelli ;

e

FILTA/CISL;

FILTEA/CGIL;

UILTA/UIL.

Visto

L'accordo istitutivo di Previmoda sottoscritto il 13 luglio 1998 tra le succitate Organizzazioni sindacali, che prevede, al punto 11), che la contribuzione al Fondo decorra dall'1 settembre 1999;

Valutato

che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha chiaramente motivato che non ostano impedimenti giuridico-legali alla possibilità di far decorrere la contribuzione da data antecedente al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP stessa;

le parti suindicate concordano:

di modificare l'accordo 13 luglio 1998, facendo decorrere la contribuzione al Fondo a partire dal 1° luglio 2000 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza fondi pensione. Per i lavoratori che aderiranno in data successiva, la contribuzione, ai sensi dello Statuto del Fondo, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda.

(*) Nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione laniera.

(**) Dal 21 giugno 2000 nuova denominazione Associazione tessile italiana.

19/05/2000

Protocollo n. 3 - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - PREVIMODA

A fronte della richiesta delle OO.SS. FILTA, FILTEA e UILTA, di far iniziare l'attività operativa del Fondo PREVIMODA in tempi solleciti collegati alla definizione del rinnovo contrattuale, FEDERTESSILE e Associazioni federate dichiarano la propria disponibilità a rivedere il limite minimo di preiscrizioni di cui al punto 2) del rinnovo della parte economica biennale siglata il 19.9.97.

Il numero di preiscrizioni al quale ora fare riferimento è indicato in 25.000.

Questo passaggio richiede peraltro il consenso delle altre associazioni imprenditoriali che hanno aderito all'atto costitutivo di PREVIMODA. Inoltre sarà necessario il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione provvisorio di PREVIMODA.

Le decorrenze e le modalità relative alle contribuzioni al Fondo sono stabilite dall'1.1.01.

Questa decorrenza su proposta del Consiglio d'amministrazione di PREVIMODA sostenuta da delibera potrà essere anticipata, salvo ratifica delle associazioni firmatarie dell'Atto costitutivo e di quelle che vi abbiano successivamente aderito.

Protocollo 4 - PREVIMODA - NORME PER CALCOLARE LA CONTRIBUZIONE

In relazione al punto "Previdenza complementare" dell'Accordo di rinnovo 19.9.97 della parte economica biennale del CCNL del settore tessile- abbigliamento, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sull'ERN afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle 13 rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione successiva al 28.4.93 sarà effettuata sull'intero ammontare del TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione fino al 28.4.93, sarà calcolata in misura pari al 2% dell'ERN annuo (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82.

19/09/1997

2) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- a) Costituzione del Fondo: gli aventi diritto alla iscrizione al Fondo, fatte salve le precisazioni di cui al successivo punto i), sono i lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL 27 luglio 1995 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché da CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo con altre organizzazioni imprenditoriali per settori affini. Tali lavoratori debbono avere superato il relativo periodo di prova.
- b) Numero minimo di pre-iscrizioni: la costituzione del Fondo avverrà al raggiungimento di un numero minimo di pre-iscrizioni pari a 50.000 unità relative a tutti i settori che aderiranno al Fondo.
- c) Contributo avviamento: lire 5.000 pro-capite a carico delle imprese da versare alla data del 1° luglio 1998.
- d) Quota iscrizione: la quota di iscrizione è stabilita in lire 5.000 per ogni lavoratore che aderirà al Fondo, da versare all'atto dell'iscrizione.
- e) TFR: la quota di TFR da versare al Fondo è pari al 2% dell'ERN annuo equivalente al 27% del TFR maturando calcolato sull'ERN. Per i lavoratori di nuova occupazione, assunti dal 28 aprile 1993, verrà versato integralmente l'accantonamento annuale di TFR.
- f) Contribuzione: le contribuzioni dovute saranno commisurate all'1% dell'ERN a carico del datore di lavoro ed all'1% dell'ERN a carico del lavoratore.
- g) Decorrenza contribuzione complessiva (e + f): l'obbligo della contribuzione decorrerà non prima dell'1.9.1999, e comunque alle condizioni di cui al punto b).
- h) Clausola di raccordo: con eventuale intervento legislativo, per non consentire cumulo di oneri.
- i) Potenziali soci del Fondo: saranno i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, nonché quelli con contratto di formazione-lavoro, apprendistato e contratti a termine superiori ad un anno, nonché le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono.
- j) La valutazione dell'onere di cui al presente accordo verrà effettuata in occasione del prossimo rinnovo del CCNL.

27/07/1995

Protocollo n. 4 - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

Federtessile, in rappresentanza anche delle Associazioni Federate e Filta -Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil convengono, tenuto conto del disegno di legge governativo sulla riforma pensionistica e sulla base di una positiva valutazione di quanto in esso previsto a titolo di previdenza complementare, se le condizioni contenute nella legge confermeranno tali valutazioni, di istituire un Fondo nazionale settoriale di previdenza, complementare al sistema obbligatorio.

- E' istituita una Commissione paritetica di studi o che inizierà a funzionare non appena emanate le nuove disposizioni legislative sui fondi di previdenza integrativa.

- La Commissione sarà composta di sei componenti per le associazioni imprenditoriali nazionali di categoria e sei componenti per le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e deciderà all'unanimità.

La Commissione avrà i seguenti compiti:

- esaminare le disposizioni legislative e valutare se esistono i presupposti per la costituzione del Fondo ;
 - approfondire tutte le tematiche relative alle modalità di funzionamento del Fondo, al suo statuto ed agli atti necessari per la sua costituzione;

- riferire dell'esito dei propri lavori alle organizzazioni firmatarie del presente contratto che assumeranno le decisioni negoziali relative alla suddetta materia.

La Commissione potrà procedere ad audizioni di tecnici esperti nella materia. La Commissione concluderà i propri lavori entro 6 mesi dalla approvazione parlamentare della riforma pensionistica. L'attuazione di forme di previdenza integrativa intende confermare le finalità e gli obiettivi indicati dall'Accordo del 23 luglio 1993 e concorrere, attraverso la istituzione del Fondo, a promuovere scelte di politica economica che, valorizzando il risparmio, lo indirizzino verso investimenti produttivi che tengano anche conto delle esigenze del settore.

Inoltre le parti fin d'ora concordano sui seguenti principi:

- volontarietà di adesione al Fondo;
- adozione del sistema di contribuzione definita;
- utilizzo del T.F.R. maturando sulla base dei criteri che saranno adottati dalla legge;
- pariteticità degli organismi di amministrazione del Fondo;
- clausola di salvaguardia che consenta di verificare nel tempo la persistenza dei presupposti e dei principi sopra richiamati.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA, DEL FELTRO TESSUTO, DEL FELTRO BATTUTO ED ARTICOLI DA CACCIA

Indice:

01/03/2002 CCNL Accordo economico 2° biennio
30/06/2000 PREVIMODA accordo tra le parti istitutive
19/05/2000 CCNL Testo definitivo
19/09/1997 CCNL Testo definitivo

01/03/2002

Accordo 1° marzo 2002

tra

- l'Associazione italiana delle industrie della filiera tessile -abbigliamento (S.M.I.)
 - l'Associazione tessile italiana (A.T.I.)
 - la Federazione italiana dei tessili vari e del cappello
 - l'Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici
 - l'Associazione italiana della filatura serica
- raggruppate nel Consiglio delle relazioni Industriali delle industrie tessili -abbigliamento-moda italiane
- e
- la Federazione energia, moda, chimica e affini (FEMCA)
 - la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (FILTEA)
 - la Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (UILTA)

Si concorda che ai lavoratori eletti nell'Assemblea del Fondo PREVIMODA spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto a una giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea del Fondo.

La decorrenza del presente trattamento è stabilita dal 1° marzo 2002.

30/06/2000

Verbale di accordo

Il data 30 giugno 2000

tra

FEDERTESSILE (Federazione fra le Associazioni delle industrie tessili e abbigliamento) in rappresentanza delle seguenti Associazioni e Federazioni:

- Associazione cotoniera, laniera e delle fibre affini (**);
- Sistema moda Italia (*);
- Associazione nobilitazione tessile (A.N.T.);
- Associazione serica italiana;
- Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello (TESSILIVARI);
- Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici ;
- Associazione italiana della filatura serica ;
- (ANCI) Associazione nazionale calzaturifici italiani ;
- (AIMPES) Associazione italiana manufatturieri pelli e succedanei ;
- (ASSOGIOCATTOLI) Associazione italiana fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia ;
- (ASSOSPAZZOLE) Associazione nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie prime;
- (ASSOSCRITTURA) Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini ;
- (ANFAO) Associazione fabbricanti articoli ottici ;

- (AUIL) Associazione unitaria industrie di lavanderie ;
- (ANPO) Associazione nazionale produttori ombrelli ;
e
FILTA/CISL;
FILTEA/CGIL;
UILTA/UIL.

Visto

L'accordo istitutivo di Previmoda sottoscritto il 13 luglio 1998 tra le succitate Organizzazioni sindacali, che prevede, al punto 11), che la contribuzione al Fondo decorra dall'1 settembre 1999;

Valutato

che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha chiaramente motivato che non ostono impedimenti giuridico-legali alla possibilità di far decorrere la contribuzione da data antecedente al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP stessa;

le parti suindicate concordano :

di modificare l'accordo 13 luglio 1998, facendo decorrere la contribuzione al Fondo a partire dal 1° luglio 2000 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza fondi pensione. Per i lavoratori che aderiranno in data successiva, la contribuzione, ai sensi dello Statuto del Fondo, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda .

(*) Nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione laniera .

(**) Dal 21 giugno 2000 nuova denominazione Associazione tessile italiana .

19/05/2000

Protocollo 3

Fondo di previdenza complementare-PREVIMODA

A fronte della richiesta delle Organizzazioni sindacali FILTA, FILTEA e UILTA di far iniziare l'attività operativa del Fondo PREVIMODA in tempi solleciti collegati alla definizione del rinnovo contrattuale, FEDERTESSILE ed Associazioni federate dichiarano la propria disponibilità a rivedere il limite minimo di preiscrizioni di cui al punto 2) del rinnovo della parte economica biennale siglata il 19 settembre 1997.

Il numero di preiscrizioni al quale ora fare riferimento è indicato in 25.000.

Questo passaggio richiede peraltro il consenso delle altre Associazioni imprenditoriali che hanno aderito all'atto costitutivo di PREVIMODA. Inoltre sarà necessario il parere favorevole del Consiglio di amministrazione provvisorio di PREVIMODA.

Le decorrenze e le modalità relative alle contribuzioni al Fondo sono stabilite dal 1° gennaio 2001.

Questa decorrenza su proposta del Consiglio di amministrazione di PREVIMODA sostenuta da delibera potrà essere anticipata, salvo ratifica delle Associazioni firmatarie dell'atto costitutivo e di quelle che vi abbiano successivamente aderito.

Protocollo 4

PREVIMODA - Norme per calcolare la contribuzione

In relazione al punto "Previdenza complementare" dell'accordo di rinnovo 19 settembre 1997 della parte economica biennale del c.c.n.l. del settore tessile-abbigliamento, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue :

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sull'E.r.n. afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore ;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 sarà effettuata sull'intero ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982;
- la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28 aprile 1993, sarà calcolata in misura pari al 2% dell'E.r.n. annuo (13 mensilità), da detrarre dal t.f.r. annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982.

19/09/1997

2) Previdenza complementare

- a) Costituzione del Fondo: gli aventi diritto alla iscrizione al Fondo, fatte salve le precisazioni di cui al successivo punto i), sono i lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal c.c.n.l. 27 luglio 1995 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché dai c.c.n.l. sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo con altre organizzazioni imprenditoriali per settori affini. Tali lavoratori debbono avere superato il relativo periodo di prova.
- b) Numero minimo di pre-iscrizioni: la costituzione del Fondo avverrà a raggiungimento di un numero minimo di pre-iscrizioni pari a 50.000 unità relative a tutti i settori che aderiranno al Fondo.
- c) Contributo avviamento: lire 5.000 pro-capite a carico delle imprese da versare alla data del 1° luglio 1998.
- d) Quota iscrizione: la quota di iscrizione è stabilita in lire 5.000 per ogni lavoratore che aderirà al Fondo, da versare all'atto dell'iscrizione.
- e) T.f.r.: la quota di t.f.r. da versare al Fondo è pari al 2% dell'E.r.n. annuo equivalente al 27% del t.f.r. maturando calcolato sull'E.r.n. Per i lavoratori di nuova occupazione, assunti dal 28 aprile 1993, verrà versato integralmente l'accantonamento annuale di t.f.r.
- f) Contribuzione: le contribuzioni dovute saranno commisurate all'1% dell'E.r.n. a carico del datore di lavoro e dall'1% dell'E.r.n. a carico del lavoratore.
- g) Decorrenza contribuzione complessiva (e+f): l'obbligo della contribuzione decorrerà non prima del 1° settembre 1999, e comunque alle condizioni di cui al punto b).
- h) Clausola di raccordo: con eventuale intervento legislativo, per non consentire cumulo di oneri.
- i) Potenziali soci del Fondo: saranno i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, nonché quelli con contratto di formazione-lavoro, apprendistato e contratti a termine superiori ad un anno, nonché le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono.
- l) La valutazione dell'onere di cui al presente accordo verrà effettuata in occasione del prossimo rinnovo del c.c.n.l.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TESSITURA DELLA SETA E DELLE FIBRE ARTIFICIALI SINTETICHE

Indice:

05/04/2002 CCNL Accordo economico 2° biennio
30/06/2000 PREVIMODA accordo tra le parti istitutive
19/05/2000 CCNL Testo definitivo
19/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
27/07/1995 CCNL Testo definitivo

05/04/2002

5. PROTOCOLLO N. 8 - PREVIMODA - PERMESSI PER ASSEMBLEA

Le parti firmatarie del presente accordo concordano che ai lavoratori eletti nell'Assemblea del Fondo PREVIMODA spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto a 1 giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea del Fondo.
La decorrenza del presente trattamento è stabilita dall'1.3.02.

30/06/2000

Verbale di accordo

Il data 30 giugno 2000

tra

FEDERTESSILE (Federazione fra le Associazioni delle industrie tessili e abbigliamento) in rappresentanza delle seguenti Associazioni e Federazioni:

- Associazione cotoniera, laniera e delle fibre affini (**);
- Sistema moda Italia (*);
- Associazione nobilitazione tessile (A.N.T.);
- Associazione serica italiana;
- Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello (TESSILIVARI);
- Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici ;
- Associazione italiana della filatura serica ;
- (ANCI) Associazione nazionale calzaturifici italiani ;
- (AIMPES) Associazione italiana manufatturieri pelli e succedanei ;
- (ASSOGIOCATTOLI) Associazione italiana fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia ;
- (ASSOSPAZZOLE) Associazione nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie prime;
- (ASSOSCRITTURA) Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini ;
- (ANFAO) Associazione fabbricanti articoli ottici ;
- (AUIL) Associazione unitaria industrie di lavanderie ;
- (ANPO) Associazione nazionale produttori ombrelli ;

e

FILTA/CISL;

FILTEA/CGIL;

UILTA/UIL.

Visto

L'accordo istitutivo di Previmoda sottoscritto il 13 luglio 1998 tra le succitate Organizzazioni sindacali, che prevede, al punto 11), che la contribuzione al Fondo decorra dall'1 settembre 1999;

Valutato

che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha chiaramente motivato che non ostanti impedimenti giuridico-legali alla possibilità di far decorrere la contribuzione da data antecedente al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP stessa;

le parti suindicate concordano:

di modificare l'accordo 13 luglio 1998, facendo decorrere la contribuzione al Fondo a partire dal 1° luglio 2000 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza fondi pensione. Per i lavoratori che aderiranno in data successiva, la contribuzione, ai sensi dello Statuto del Fondo, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda.

(*) Nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione laniera.

(**) Dal 21 giugno 2000 nuova denominazione Associazione tessile italiana.

19/05/2000

Protocollo n. 3 - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - PREVIMODA

A fronte della richiesta delle OO.SS. FILTA, FILTEA e UILTA, di far iniziare l'attività operativa del Fondo PREVIMODA in tempi solleciti collegati alla definizione del rinnovo contrattuale, FEDERTESSILE e Associazioni federate dichiarano la propria disponibilità a rivedere il limite minimo di preiscrizioni di cui al punto 2) del rinnovo della parte economica biennale siglata il 19.9.97.

Il numero di preiscrizioni al quale ora fare riferimento è indicato in 25.000.

Questo passaggio richiede peraltro il consenso delle altre associazioni imprenditoriali che hanno aderito all'atto costitutivo di PREVIMODA. Inoltre sarà necessario il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione provvisorio di PREVIMODA.

Le decorrenze e le modalità relative alle contribuzioni al Fondo sono stabilite dall'1.1.01.

Questa decorrenza su proposta del Consiglio d'amministrazione di PREVIMODA sostenuta da delibera potrà essere anticipata, salvo ratifica delle associazioni firmatarie dell'Atto costitutivo e di quelle che vi abbiano successivamente aderito.

Protocollo 4 - PREVIMODA - NORME PER CALCOLARE LA CONTRIBUZIONE

In relazione al punto "Previdenza complementare" dell'Accordo di rinnovo 19.9.97 della parte economica biennale del CCNL del settore tessile- abbigliamento, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sull'ERN afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle 13 rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione successiva al 28.4.93 sarà effettuata sull'intero ammontare del TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione fino al 28.4.93, sarà calcolata in misura pari al 2% dell'ERN annuo (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82.

ALLEGATI

Allegato A - REGOLAMENTO DEL LAVORO A DOMICILIO

(...)

10. PREVIDENZA COMPLEMENTARE TRAMITE ADESIONE A PREVIMODA

Il lavoratore a domicilio ha diritto all'iscrizione alla previdenza complementare gestita dal Fondo PREVIMODA.

Per ogni lavoratore a domicilio dovranno essere versati a PREVIMODA £. 5.000 a carico dell'azienda a titolo di quota di partecipazione; altre £. 5.000 dovranno essere versate a carico del lavoratore previa trattenuta all'atto dell'iscrizione.

La contribuzione per i lavoratori a domicilio aderenti al Fondo PREVIMODA sarà così calcolata:

Per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica anteriormente al 28.4.93, la contribuzione corrente sarà costituita dall'1% della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'elemento retributivo nazionale, con

esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa. Una contribuzione di uguale misura sarà versata dall'azienda datrice di lavoro. Inoltre verrà versata al Fondo una quota dell'indennità sostitutiva del TFR pari all'2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente .

Per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente al 28.4.93 verrà versata l'intera indennità sostitutiva del TFR.

Dichiarazione a verbale.

Le parti s'impegnano a rendere operativa la possibilità di contribuzione al Fondo di previdenza complementare - PREVIMODA - per i lavoratori a domicilio. In tal senso saranno chiesti incontri al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

19/09/1997

2) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

a) Costituzione del Fondo: gli aventi diritto alla iscrizione al Fondo, fatte salve le precisazioni di cui al successivo punto i), sono i lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL 27 luglio 1995 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché da CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo con altre organizzazioni imprenditoriali per settori affini. Tali lavoratori debbono avere superato il relativo periodo di prova.

b) Numero minimo di pre-iscrizioni: la costituzione del Fondo avverrà al raggiungimento di un numero minimo di pre-iscrizioni pari a 50.000 unità relative a tutti i settori che aderiranno al Fondo.

c) Contributo avviamento: lire 5.000 pro-capite a carico delle imprese da versare alla data del 1° luglio 1998.

d) Quota iscrizione: la quota di iscrizione è stabilita in lire 5.000 per ogni lavoratore che aderirà al Fondo, da versare all'atto dell'iscrizione.

e) TFR: la quota di TFR da versare al Fondo è pari al 2% dell'ERN annuo equivalente al 27% del TFR maturando calcolato sull'ERN. Per i lavoratori di nuova occupazione, assunti dal 28 aprile 1993, verrà versato integralmente l'accantonamento annuale di TFR.

f) Contribuzione: le contribuzioni dovute saranno commisurate all'1% dell'ERN a carico del datore di lavoro ed all'1% dell'ERN a carico del lavoratore

g) Decorrenza contribuzione complessiva (e + f): l'obbligo della contribuzione decorrerà non prima dell'1.9.1999, e comunque alle condizioni di cui al punto b).

h) Clausola di raccordo: con eventuale intervento legislativo, per non consentire cumulo di oneri.

i) Potenziali soci del Fondo: saranno i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, nonché quelli con contratto di formazione-lavoro, apprendistato e contratti a termine superiori ad un anno, nonché le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono.

j) La valutazione dell'onere di cui al presente accordo verrà effettuata in occasione del prossimo rinnovo del CCNL

27/07/1995

PROTOCOLLO N. 4 - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

FEDERTESSILE, in rappresentanza anche delle ASSOCIAZIONI FEDERATE e FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL convengono, tenuto conto del disegno di legge governativo sulla riforma pensionistica e sulla base di una positiva valutazione di quanto in esso previsto a titolo di previdenza complementare, se le condizioni contenute nella legge confermeranno tali valutazioni, di istituire un Fondo nazionale settoriale di previdenza, complementare al sistema obbligatorio.

E' istituita una Commissione paritetica di studio che inizierà a funzionare non appena emanate le nuove disposizioni legislative sui fondi di previdenza integrativa.

La Commissione sarà composta di sei componenti per le Associazioni imprenditoriali nazionali di categoria e sei componenti per le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e deciderà all'unanimità.

La Commissione avrà i seguenti compiti:

- esaminare le disposizioni legislative e valutare se esistono i presupposti per la costituzione del Fondo ;
- approfondire tutte le tematiche relative alle modalità di funzionamento del Fondo, al suo statuto ed agli atti necessari per la sua costituzione;
- riferire dell'esito dei propri lavori alle organizzazioni firmatarie del presente contratto che assumeranno le decisioni negoziali relative alla suddetta materia .

La Commissione potrà procedere ad audizioni di tecnici esperti nella materia .

La Commissione concluderà i propri lavori entro 6 mesi dalla approvazione parlamentare della riforma pensionistica.

L'attuazione di forme di previdenza integrativa intende confermare le finalità e gli obiettivi indicati dall'accordo del 23 luglio 1993 e concorrere, attraverso la istituzione del fondo, a promuovere scelte di politica economica che, valorizzano il risparmio, lo indirizzino verso investimenti produttivi che tengano anche conto delle esigenze del settore.

Inoltre le parti fin d'ora concordano sui seguenti principi:

- volontarietà di adesione al Fondo;
- adozione del sistema di contribuzione definita;
- utilizzo del TFR maturando sulla base dei criteri che saranno adottati dalla legge ;
- pariteticità degli organismi di amministrazione del Fondo ;
- clausola di salvaguardia che consenta di verificare nel tempo la persistenza dei presupposti e dei principi sopra richiamati.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA TINTORIA, STAMPERIA E FINITURA TESSILE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI

Indice:

05/04/2002 CCNL Accordo economico 2° biennio

30/06/2000 PREVIMODA accordo tra le parti istitutive

19/05/2000 CCNL Testo definitivo

19/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio

27/07/1995 CCNL Testo definitivo

05/04/2002

5. PROTOCOLLO N. 8 - PREVIMODA - PERMESSI PER ASSEMBLEA

Le parti firmatarie del presente accordo concordano che ai lavoratori eletti nell'Assemblea del Fondo PREVIMODA spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto a 1 giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea del Fondo.

La decorrenza del presente trattamento è stabilita dall'1.3.02.

30/06/2000

Verbale di accordo

Il data 30 giugno 2000

tra

FEDERTESSILE (Federazione fra le Associazioni delle industrie tessili e abbigliamento) in rappresentanza delle seguenti Associazioni e Federazioni:

- Associazione cotoniera, laniera e delle fibre affini (**);
- Sistema moda Italia (*);
- Associazione nobilitazione tessile (A.N.T.);
- Associazione serica italiana;
- Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello (TESSILIVARI);
- Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici ;
- Associazione italiana della filatura serica ;
- (ANCI) Associazione nazionale calzaturifici italiani ;
- (AIMPES) Associazione italiana manifatturieri pelli e succedanei ;
- (ASSOGIOCATTOLI) Associazione italiana fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia ;
- (ASSOSPAZZOLE) Associazione nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie prime;
- (ASSOSCRITTURA) Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini ;
- (ANFAO) Associazione fabbricanti articoli ottici ;
- (AUIL) Associazione unitaria industrie di lavanderie ;
- (ANPO) Associazione nazionale produttori ombrelli ;

e

FILTA/CISL;

FILTEA/CGIL;

UILTA/UIL.

Visto

L'accordo istitutivo di Previmoda sottoscritto il 13 luglio 1998 tra le succitate Organizzazioni sindacali, che

prevede, al punto 11), che la contribuzione al Fondo decorra dall'1 settembre 1999;

Valutato

che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha chiaramente motivato che non ostante impedimenti giuridico-legali alla possibilità di far decorrere la contribuzione da data antecedente al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP stessa;

le parti suindicate concordano:

di modificare l'accordo 13 luglio 1998, facendo decorrere la contribuzione al Fondo a partire dal 1° luglio 2000 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza fondi pensione. Per i lavoratori che aderiranno in data successiva, la contribuzione, ai sensi dello Statuto del Fondo, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda.

(*) Nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione laniera.

(**) Dal 21 giugno 2000 nuova denominazione Associazione tessile italiana.

19/05/2000

Protocollo n. 3 - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - PREVIMODA

A fronte della richiesta delle OO.SS. FILTA, FILTEA e UILTA, di far iniziare l'attività operativa del Fondo PREVIMODA in tempi solleciti collegati alla definizione del rinnovo contrattuale, FEDERTESSILE e Associazioni federate dichiarano la propria disponibilità a rivedere il limite minimo di preiscrizioni di cui al punto 2) del rinnovo della parte economica biennale siglata il 19.9.97.

Il numero di preiscrizioni al quale ora fare riferimento è indicato in 25.000.

Questo passaggio richiede peraltro il consenso delle altre associazioni imprenditoriali che hanno aderito all'atto costitutivo di PREVIMODA. Inoltre sarà necessario il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione provvisorio di PREVIMODA.

Le decorrenze e le modalità relative alle contribuzioni al Fondo sono stabilite dall'1.1.01.

Questa decorrenza su proposta del Consiglio d'amministrazione di PREVIMODA sostenuta da delibera potrà essere anticipata, salvo ratifica delle associazioni firmatarie dell'Atto costitutivo e di quelle che vi abbiano successivamente aderito.

Protocollo 4 - PREVIMODA - NORME PER CALCOLARE LA CONTRIBUZIONE

In relazione al punto "Previdenza complementare" dell'Accordo di rinnovo 19.9.97 della parte economica biennale del CCNL del settore tessile- abbigliamento, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sull'ERN afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle 13 rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione successiva al 28.4.93 sarà effettuata sull'intero ammontare del TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione fino al 28.4.93, sarà calcolata in misura pari al 2% dell'ERN annuo (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82.

ALLEGATI

Allegato A - REGOLAMENTO DEL LAVORO A DOMICILIO

(...)

10. PREVIDENZA COMPLEMENTARE TRAMITE ADESIONE A PREVIMODA

Il lavoratore a domicilio ha diritto all'iscrizione alla previdenza complementare gestita dal Fondo PREVIMODA.

Per ogni lavoratore a domicilio dovranno essere versati a PREVIMODA £. 5.000 a carico dell'azienda a titolo di quota di partecipazione; altre £. 5.000 dovranno essere versate a carico del lavoratore previa trattenuta all'atto dell'iscrizione.

La contribuzione per i lavoratori a domicilio aderenti al Fondo PREVIMODA sarà così calcolata:

Per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica anteriormente al 28.4.93, la contribuzione corrente sarà costituita dall'1% della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'elemento retributivo nazionale, con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa. Una contribuzione di uguale misura sarà versata dall'azienda datrice di lavoro. Inoltre verrà versata al Fondo una quota dell'indennità sostitutiva del TFR pari all'2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente.

Per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente al 28.4.93 verrà versata l'intera indennità sostitutiva del TFR.

Dichiarazione a verbale.

Le parti s'impegnano a rendere operativa la possibilità di contribuzione al Fondo di previdenza complementare - PREVIMODA - per i lavoratori a domicilio. In tal senso saranno chiesti incontri al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

19/09/1997

2) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

a) Costituzione del Fondo: gli aventi diritto alla iscrizione al Fondo, fatte salve le precisazioni di cui al successivo punto i), sono i lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL 27 luglio 1995 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché da CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo con altre organizzazioni imprenditoriali per settori affini. Tali lavoratori debbono avere superato il relativo periodo di prova.

b) Numero minimo di pre-iscrizioni: la costituzione del Fondo avverrà al raggiungimento di un numero minimo di pre-iscrizioni pari a 50.000 unità relative a tutti i settori che aderiranno al Fondo.

c) Contributo avviamento: lire 5.000 pro-capite a carico delle imprese da versare alla data del 1° luglio 1998.

d) Quota iscrizione: la quota di iscrizione è stabilita in lire 5.000 per ogni lavoratore che aderirà al Fondo, da versare all'atto dell'iscrizione.

e) TFR: la quota di TFR da versare al Fondo è pari al 2% dell'ERN annuo equivalente al 27% del TFR maturando calcolato sull'ERN. Per i lavoratori di nuova occupazione, assunti dal 28 aprile 1993, verrà versato integralmente l'accantonamento annuale di TFR.

f) Contribuzione: le contribuzioni dovute saranno commisurate all'1% dell'ERN a carico del datore di lavoro ed all'1% dell'ERN a carico del lavoratore.

g) Decorrenza contribuzione complessiva (e + f): l'obbligo della contribuzione decorrerà non prima dell'1.9.1999, e comunque alle condizioni di cui al punto b).

h) Clausola di raccordo: con eventuale intervento legislativo, per non consentire cumulo di oneri.

i) Potenziali soci del Fondo: saranno i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, nonché quelli con contratto di formazione-lavoro, apprendistato e contratti a termine superiori ad un anno, nonché le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono.

j) La valutazione dell'onere di cui al presente accordo verrà effettuata in occasione del prossimo rinnovo del CCNL.

27/07/1995

PROTOCOLLO N. 4 - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

FEDERTESSILE, in rappresentanza anche delle ASSOCIAZIONI FEDERATE e FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL convengono, tenuto conto del disegno di legge governativo sulla riforma pensionistica e sulla base di una positiva valutazione di quanto in esso previsto a titolo di previdenza complementare, se le condizioni contenute nella legge confermeranno tali valutazioni, di istituire un Fondo nazionale settoriale di previdenza, complementare al sistema obbligatorio.

E' istituita una Commissione paritetica di studio che inizierà a funzionare non appena emanate le nuove disposizioni legislative sui fondi di previdenza integrativa.

La Commissione sarà composta di sei componenti per le Associazioni imprenditoriali nazionali di categoria e sei componenti per le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e deciderà all'unanimità. La Commissione avrà i seguenti compiti:

- esaminare le disposizioni legislative e valutare se esistono i presupposti per la costituzione del Fondo ;
- approfondire tutte le tematiche relative alle modalità di funzionamento del Fondo, al suo statuto ed agli atti necessari per la sua costituzione;
- riferire dell'esito dei propri lavori alle organizzazioni firmatarie del presente contratto che assumeranno le

decisioni negoziali relative alla suddetta materia .

La Commissione potrà procedere ad audizioni di tecnici esperti nella materia. La Commissione concluderà i propri lavori entro 6 mesi dalla approvazione parlamentare della riforma pensionistica .

L'attuazione di forme di previdenza integrativa intende confermare le finalità e gli obiettivi indicati dall'accordo del 23 luglio 1993 e concorrere, attraverso la istituzione del fondo, a promuovere scelte di politica economica che, valorizzano il risparmio, lo indirizzino verso investimenti produttivi che tengano anche conto delle esigenze del settore.

Inoltre le parti fin d'ora concordano sui seguenti principi :

- volontarietà di adesione al Fondo ;
- adozione del sistema di contribuzione definita ;
- utilizzo del TFR maturando sulla base dei criteri che saranno adottati dalla legge ;
- pariteticità degli organismi di amministrazione del Fondo ;
- clausola di salvaguardia che consenta di verificare nel tempo la persistenza dei presupposti e dei principi sopra richiamati.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI LA FOTOINCISIONE DI QUADRI E CILINDRI PER LA STAMPA TESSILE

Indice:

28/06/2004 CCNL Accordo di rinnovo

12/11/2002 CCNL Accordo di rinnovo

30/06/2000 PREVIMODA accordo tra le parti istitutive

06/06/2000 CCNL Testo definitivo

03/11/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio

17/07/1995 CCNL Testo definitivo

28/06/2004

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 28/6/2004 tra l'Associazione Tessile Italiana (A.T.I.), e la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (FEMCA), la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (FILTEA), la Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA), si è stipulato il presente Accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 6/6/2000 per i dipendenti delle aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile . Il presente Contratto decorre dall'1/1/2004 e scadrà per la parte economica il 31/12/2005 e per la parte normativa il 31/12/2007.

PROTOCOLLO N. 2 - Previmoda - Iscrivibilità dei Lavoratori a Termine

Le parti si danno reciprocamente atto di essere disponibili a modificare l'atto istitutivo del fondo di previdenza complementare Previmoda per consentire l'adesione al fondo anche ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi.

Analoga disponibilità dovrà essere verificata anche presso le altre parti istitutrici di Previmoda .

ALLEGATO - Previmoda

(Riportare fra gli allegati)

"Scheda informativa per i potenziali aderenti al Fondo Pensione Previmoda "

Il fac-simile della "Domanda di adesione"

Indicazioni per la stesura

Si concorda che la numerazione degli articoli contrattuali seguirà l'ordine crescente.

12/11/2002

Verbale di accordo

Il giorno 12/11/2002, tra la SMI (NOTA 1); l'ATI (NOTA 2); la TESSILVARI; l'Associazione Italiana dei Torcitori della Seta e dei Fili Artificiali e Sintetici; l'Associazione Italiana della Filatura Serica, raggruppate nel Consiglio delle Relazioni Industriali delle Industrie Tessili-Abbigliamento-Moda Italiane (sciolta la Federtessile); l'ANCI; l'AIMPES; l'ASSOGIOCATTOLI; l'ASSOSPAZZOLE; l'ASSOSCRITTURA; l'ANFAO; l'AUIL; l'ANPO; l'Associazione Retifici Meccanici da Pesca; e la FEMCA-CISL (NOTA 3); la FILTEA-CGIL; la UILTA-UIL; si è stipulato il presente accordo.

Visto

- l'accordo istitutivo di Previmoda sottoscritto il 13/7/1998 tra le succitate organizzazioni sindacali, che disciplina al punto 17., la materia inerente le spese per la gestione del Fondo ,

valutato

- che si rende necessario per il Fondo poter disporre di maggiori risorse economiche per sostenere i costi di gestione e garantire una efficace amministrazione,

le parti suindicate concordano

- di modificare l'accordo istitutivo di Previmoda sottoscritto il 13/7/1998, sostituendo il 2° comma del punto 17. — Spese per la gestione del Fondo“ con il seguente nuovo testo:

“Alle spese per la gestione del Fondo si farà fronte sia mediante il suddetto importo una tantum, sia mediante la “quota associativa“ da calcolare in relazione al livello di inquadramento contrattuale di ciascun lavoratore iscritto; l'entità della quota associativa è determinata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base del preventivo di spesa e non potrà superare in ogni caso lo 0,14% dell'ERN o della somma di minimo contrattuale, indennità di contingenza e E.D.R., annui del livello di appartenenza. Tale delibera sarà oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.“

Note:

(1) già Sistema Moda Italia, nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione Laniera, in cui è poi confluita l'Associazione Serica Italiana;

(2) dal 21/6/2000 nuova denominazione dell'Associazione Cotoniera, Liniera e delle Fibre Affini, in cui è poi confluita l'Associazione Nobilitazione Tessile (A.N.T.).

(3) nuova denominazione della Filta-Cisl, nata dall'accorpamento con Flerica (Sindacato dei Chimici).

30/06/2000

Verbale di accordo

Il data 30 giugno 2000

tra

FEDERTESSILE (Federazione fra le Associazioni delle industrie tessili e abbigliamento) in rappresentanza delle seguenti Associazioni e Federazioni:

- Associazione cotoniera, laniera e delle fibre affini (**);
- Sistema moda Italia (*);
- Associazione nobilitazione tessile (A.N.T.);
- Associazione serica italiana;
- Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello (TESSILIVARI);
- Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici ;
- Associazione italiana della filatura serica ;
- (ANCI) Associazione nazionale calzaturifici italiani ;
- (AIMPES) Associazione italiana manifatturieri pelli e succedanei ;
- (ASSOGIOCATTOI) Associazione italiana fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia ;
- (ASSOSPAZZOLE) Associazione nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie prime;
- (ASSOSCRITTURA) Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini ;
- (ANFAO) Associazione fabbricanti articoli ottici ;
- (AUIL) Associazione unitaria industrie di lavanderie ;
- (ANPO) Associazione nazionale produttori ombrelli ;

e

FILTA/CISL;

FILTEA/CGIL;

UILTA/UIL.

Visto

L'accordo istitutivo di Previmoda sottoscritto il 13 luglio 1998 tra le succitate Organizzazioni sindacali, che prevede, al punto 11), che la contribuzione al Fondo decorra dall'1 settembre 1999;

Valutato

che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha chiaramente motivato che non ostanto impedimenti giuridico-legali alla possibilità di far decorrere la contribuzione da data antecedente al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP stessa;

le parti suindicate concordano:

di modificare l'accordo 13 luglio 1998, facendo decorrere la contribuzione al Fondo a partire dal 1° luglio 2000 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza fondi pensione. Per i lavoratori che aderiranno in data successiva, la contribuzione, ai sensi dello Statuto del Fondo, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda .

(*) Nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione laniera .

(**) Dal 21 giugno 2000 nuova denominazione Associazione tessile italiana .

06/06/2000

Protocollo n. 2 - Previdenza integrativa PREVIMODA

I gruppo merceologico Fotoincisori , rappresentato dai Sig.ri Giuliano Bononi, Roberto Fasola e Vittorio Introzzi, e la Filta-Cisl, rappresentata dai Sig.ri Giuseppe Ferrante, Lorenza Auguadra e Armando Costantino, la Filtea-Cgil, rappresentata dal Sig. Pietro Costantino, la Uilta-Uil, rappresentata dal Sig. Sebastiano Taormina, accogliendo le valutazioni e il parere della Commissione Paritetica di Studio per la Previdenza Integrativa, costituita ai sensi del protocollo n. 2 del CCNL 17 luglio 1995, anche in considerazione della fusione per incorporazione, avvenuta in data 5 ottobre 1999, dell'Associazione Italiana Artigiani Fotoincisori nell'Associazione Nobilitazione Tessile convergono di aderire al Fondo di Previdenza Complementare PREVIMODA, già costituito dalle Associazioni del sistema tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda , con le seguenti modalità e quote :

a) gli aventi diritto all'iscrizione al fondo sono i lavoratori dipendenti (Operai, Intermedi, Impiegati e Quadri) dalle aziende che applicano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile del 17 luglio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, purché abbiano superato il relativo periodo di prova e con le ulteriori precisazioni di cui al successivo punto b) ;

b) i potenziali soci del Fondo sono i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con contratto di formazione-lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto a termine purché della durata superiore ad un anno, nonché le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono ;

c) il contributo di avviamento è di lire 5.000 pro-capite a carico delle imprese da versare con riferimento all'organico risultante in azienda alla data del 23 febbraio 2000;

d) la quota di iscrizione è stabilita in lire 5.000 per ogni dipendente lavoratore che aderirà al Fondo, da versare all'atto dell'iscrizione;

e) la quota di TFR da versare al Fondo è pari al 2% del minimo contrattuale, ex contingenza e EDR annui, equivalente al 27% del TFR maturando calcolato sul minimo contrattuale, ex contingenza e EDR. Per lavoratori di nuova occupazione, assunti dal 28 aprile 1993, verrà versato integralmente l'accantonamento annuale di TFR maturando;

f) le contribuzioni dovute saranno commisurate all'1% del minimo contrattuale, ex contingenza e EDR a carico del datore di lavoro ed all'1% del minimo contrattuale, ex contingenza e EDR a carico del lavoratore;

g) l'obbligo della contribuzione complessiva decorrerà dal mese successivo a quello in cui la COVIP (Commissione Vigilanza sui Fondi Pensione) autorizzerà l'attività effettiva del Fondo;

h) la valutazione dell'onere di cui al presente accordo verrà effettuata in occasione del prossimo rinnovo del CCNL.

03/11/1997

2) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti convergono di rincontrarsi per discutere della previdenza integrativa del settore fotoincisori entro il 31.3.98.

Con la deroga di cui sopra si precisa la reciproca volontà di aderire ad un Fondo chiuso di categoria per i

lavoratori dipendenti dalle aziende che applicano il CCNL Fotoincisori .

17/07/1995

PROTOCOLLO NR. 2 - PREVIDENZA INTEGRATIVA

L'A.I.A.F. e la FULTA convengono, tenuto conto del disegno di legge governativo sulla riforma pensionistica e sulla base di una positiva valutazione di quanto in esso previsto a titolo di previdenza complementare, se le condizioni contenute nella legge confermeranno tali valutazioni, di istituire un Fondo nazionale settoriale di previdenza, complementare al sistema obbligatorio. E' istituita una Commissione paritetica di studio che inizierà a funzionare non appena emanate le nuove disposizioni legislative sui fondi di previdenza integrativa. La Commissione sarà paritetica e deciderà all'unanimità. La Commissione avrà i seguenti compiti:

- esaminare le disposizioni legislative e valutare se esistono i presupposti per la costituzione del fondo ;
- approfondire tutte le tematiche relative alle modalità di funzionamento del Fondo, al suo statuto ed agli atti necessari per la sua costituzione ;
- valutare l'opportunità di aderire ad altri Fondi Nazionali eventualmente costituiti e più favorevoli al settore ;
- riferire dell'esito dei propri lavori ai soggetti firmatari del presente contratto che assumeranno le decisioni negoziali relative alla suddetta materia .

La Commissione potrà procedere ad audizioni di tecnici esperti nella materia. La Commissione concluderà i propri lavori entro sei mesi dalla approvazione parlamentare della riforma pensionistica .

Inoltre le parti fin d'ora concordano sui seguenti principi :

- volontarietà di adesione al Fondo ;
 - adozione del sistema di contribuzione definita ;
 - utilizzo del TFR maturando ;
 - pariteticità degli organismi di amministrazione del Fondo ;
 - clausola di salvaguardia che consenta di verificare nel tempo la persistenza dei presupposti e dei principi sopra richiamati .
-